

La tecnoetica si delinea come un processo di conoscenza che non è orientato al dominio, bensì alla consapevolezza dinamica e relazionale connaturata nella tecnica, come in ogni altra attività umana.

La tecnologia, in sé, ha come oggetto l'incremento della relazionalità umana, quando la scienza diventa tecnologia, si umanizza, giunge direttamente e concretamente all'individuo contribuendo al suo processo di autodeterminazione. Ma è proprio questa visione falsamente utopica ed eticamente autoreferenziale che accelera il processo di deterioramento del rapporto tra mondo naturale e *regnum hominis*: l'antropocene.

5. *Biometria e terrorismo*

Tra la fine del Novecento e i primi anni del nuovo millennio l'evoluzione del terrorismo internazionale impone il ripensamento dei modelli governamentali e dei dispositivi di sicurezza, delle strategie di contenimento e controllo dei rischi, la riprogettazione delle categorie repressive e la contestuale reinterpretazione di categorie giuridiche.

I governi europei e nordamericani sono consapevoli di dover affrontare un periodo difficile, una nuova era del terrorismo che giustifica e legittima il ricorso all'*hard power*¹⁴⁹ e quindi l'impiego di dispositivi di controllo sul territorio, nelle aree protette e/o riservate, nei luoghi strategici, sulle frontiere e sui flussi migratori, oltre all'utilizzo metodologie e tecniche di prevenzione dei rischi basate sul controllo informatizzato dell'identità. Si assiste quindi alla re-introduzione di dispositivi governamentali di matrice biometrica per il monitoraggio e il controllo degli spostamenti, dei flussi migratori e per riconoscimento dell'identità.

Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, contro obiettivi civili e militari nel territorio degli Stati Uniti d'America, molti governi, oltre agli Stati Uniti (tra i primi troviamo l'Inghilterra, la Germania e l'Italia), costituiscono gruppi operativi di studio con la finalità di analizzare e indirizzare gli apparati amministrativi circa l'utilizzo delle tecnologie biometriche per il riconoscimento certo delle persone, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto il profilo socio-politico e giuridico¹⁵⁰.

In Europa, l'Autorità di Controllo Comune Schengen crea il Sistema Informativo Schengen (SIS), un sistema integrato, altamente efficiente e sicuro utilizzato come misura compensativa degli accordi che consentono e regolamentano la libera circolazione delle persone.

Oltre al mantenimento della sicurezza pubblica, il SIS si propone, da un lato, di assistere le Autorità nazionali nella lotta alla criminalità transnazionale e al terrorismo e, dall'altro lato, mantenere e sviluppare un'area di libertà, sicurezza e giustizia, introducendo strumenti di controllo immediato alle frontiere, alle dogane e in altri luoghi sottoposti a vigilanza da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia. Nel sistema, la simultaneità della ricerca e della verifica dei

¹⁴⁹ Questi concetti sono sviluppati da Nye alcuni anni più tardi, cfr. J.S. Nye jr, *The Means to Success in World Politics*, New York, Public Affairs, 2004, pp. 11 ss.

¹⁵⁰ Cfr. *Linee guida per l'impiego delle tecnologie biometriche nelle pubbliche amministrazioni*, in «I Quaderni», CNIPA, n. IX/2004, pp. 5-6.

dati relativi a un soggetto, fornisce l'immediata conoscenza di eventuali segnalazioni e delle misure da adottare¹⁵¹.

Nel 2003, il rafforzamento della cooperazione tra le Autorità di polizia nazionali e la creazione di nuovi organismi, come Europol, conferma il valore delle informazioni contenute nel SIS come risorsa fondamentale nella lotta alla criminalità e al terrorismo internazionale. Il complessivo riesame del Sistema porta l'Autorità di Controllo Comune a proporre il Sistema Informativo Schengen di seconda generazione (SIS II) in grado di operare simultaneamente su tre fronti:

- a. sul piano politico, relativamente al processo decisionale per la definizione delle finalità previste per il Sistema e per le modalità di funzionamento;
- b. sul piano giuridico, per la definizione di una base giuridica di tipo strutturale idonea a specificare le finalità del Sistema e stabilire le norme relative all'accesso e ad altre implicazioni giuridiche inerenti ai diritti dei cittadini;
- c. sul piano tecnico, per lo sviluppo e l'integrazione tecnologica del Sistema in quanto tale¹⁵².

Rispetto al Sistema Informativo Schengen iniziale, il SIS di seconda generazione risulta maggiormente flessibile, in grado di adattarsi al progresso tecnologico e ai nuovi fenomeni sociali, in tempi ridotti e soprattutto senza costi elevati o sforzi aggiuntivi.

Tuttavia, questa complessa metodologia per la gestione di ulteriori informazioni e dati, come nel caso dei dati biometrici, pone diversi interrogativi in merito ai profili di protezione dei dati personali di coloro che sono soggetti ai controlli, e sui relativi strumenti di tutela. Di fatto, esiste il rischio che una simile rete di dati, per quanto segreta, resti comunque esposta ad illecite attività di furto o vendita dei dati stessi. La stessa Convenzione di Schengen non prevede alcun riferimento alla protezione della privacy, rinviando la materia ai pareri delle autorità Garanti e la tutela dei cittadini alle norme previste dai singoli ordinamenti nazionali e mettendo in evidenza l'ulteriore problema relativo ai differenti gradi di tutela previsti dalle singole legislazioni nazionali, con il risultato che all'interno dell'area Schengen esistono cittadini maggiormente tutelati di altri.

Alcuni anni dopo la sperimentazione del SIS, e come ulteriore risposta agli attacchi terroristici, l'Unione Europea avvia un processo di formalizzazione per l'emanazione di una futura Direttiva su un nuovo strumento per il contrasto e la lotta al terrorismo internazionale, alla criminalità organizzata e ai traffici illeciti. Si tratta del *Passenger Name Record* (PNR), un sistema in grado di raccogliere i dati e le informazioni di tutti i cittadini e residenti che viaggiano in aereo all'interno dell'Unione Europea, la cui condivisione (e analisi) consentirebbe alle agenzie di *intelligence* di rilevare modelli di comportamento sospetti, che necessitano maggiori verifiche e indagini simultanee.

Nel febbraio del 2015, il Parlamento europeo, con una Risoluzione approvata a larga maggioranza, si è dichiarato favorevole ad approvare il sistema europeo di raccolta dati dei passeggeri aerei, a condizione che vengano rispettate tutte le norme e i principi sulla *privacy*. In particolare, è la diffusione dell'uso della biometria ad aver sollevato numerose obiezioni e preoccupazioni. Le principali

¹⁵¹ Nella Convenzione di Schengen del 2003 è stabilito il responsabile dei dati contenuti nel SIS; sono, altresì, previste una serie di garanzie per i diritti degli interessati al trattamento dei dati.

¹⁵² In argomento cfr. il Parere 2004 *SIS II* ad opera dell'*Autorità di Controllo Comune Schengen*, Bruxelles, 19 maggio 2004.

riguardano l'intrusività di questi sistemi e il rischio che la creazione di grandi banche dati biometriche possa costituire una minaccia per la violazione della sfera privata dell'individuo, di natura sensibile, intima. Un simile utilizzo di tali informazioni potrebbe condurre all'identificazione di un individuo come "pericoloso" sulla base di parametri e caratteristiche psicometriche e biometriche. Inoltre, l'uso eccessivo di sistemi di sorveglianza e monitoraggio su larga scala di cittadini europei rischia di violare le regole di Schengen e, pertanto, lo stesso principio di libertà di movimento che ne sta alla base.

Dopo gli ulteriori attacchi terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi, ma anche per rispondere alle ondate, sempre più consistenti, dei richiedenti asilo e dei migranti tra i quali si confondono singoli o gruppi di potenziali terroristi e criminali, in alcuni Stati, come ad esempio la Germania, l'Austria e la Svezia, sono stati reintrodotti ulteriori controlli alle frontiere interne, sintomo di una considerevole perdita di fiducia nella capacità di filtro dei paesi coinvolti in "prima linea" come l'Italia e la Grecia,

Il 15 dicembre 2015, la Commissione europea ha presentato la proposta per la creazione di nuovi corpi di protezione comunitaria: la polizia di frontiera e la guardia costiera. L'esecutivo europeo ha illustrato i vantaggi di questa politica pur nelle forti resistenze provenienti dai paesi membri, i quali temono una significativa perdita di sovranità. L'obiettivo della Commissione è aiutare gli Stati a rafforzare i controlli sui migranti alle frontiere esterne dell'Unione europea, salvando l'area di Schengen, senza cedere alle sollecitazioni di alcuni paesi membri a sospendere o limitare il trattato, che di fatto consente la libera circolazione tra i 28 paesi dell'Ue.

Tra le azioni concrete dell'ultimo decennio vi è la creazione di un'agenzia di *intelligence* europea, ma il progetto presenta alcuni nodi problematici. Da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, è richiesta una modifica dei Trattati perché attualmente prevedono che la sicurezza nazionale – quindi l'attività di *intelligence* – sia di competenza esclusiva degli Stati membri. Un processo di completa collaborazione e cooperazione a cui dovrebbe seguire il completo abbattimento delle resistenze che gli stessi Stati hanno in merito all'interscambio di dati e informazioni di *intelligence*. In quest'ottica, sistemi complessi di trattamento dei dati e delle informazioni (come il SIS e il PNR), se non pienamente inclusi nelle politiche di raccolta ed elaborazione dati e di cooperazione tra Istituzioni europee e Stati membri in tema di immigrazione, asilo e lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, risulteranno inefficaci al contrasto del terrorismo internazionale¹⁵³.

Un'ulteriore risposta a livello europeo, riguarda l'adozione della *Agenda europea sulla migrazione* (2015) ad opera della Commissione europea, con cui si propongono una serie di iniziative tangibili per gestire meglio l'immigrazione, garantendo che tutti i paesi dell'Unione europea accolgano una giusta quota di immigrati e di richiedenti asilo. Affrontando, a livello politico e strategico, sia la dimensione esterna, sia la dimensione interna della questione migratoria¹⁵⁴.

¹⁵³ G. Preite, *Politica e biometria. Nuove prospettive filosofiche delle scienze sociali*, cit., pp. 115-116.

¹⁵⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: *Agenda europea sulla migrazione* [COM(2015), 240 final del 13.5.2015]

I punti cardine dell'iniziativa includono diverse strategie operative, sia a livello congiunturale (breve termine), sia a livello strutturale (medio-lungo termine). Per il breve periodo sono già in atto azioni immediate, su vari livelli, per evitare ulteriori perdite di vite umane nel Mediterraneo:

- intensificando le attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo;
- contrastando le reti criminali di trafficanti che sfruttano i migranti;
- curando il trasferimento e reinsediamento degli immigrati tra i paesi membri;
- collaborando con i paesi africani per ridurre i flussi migratori;
- aiutando i paesi dell'UE che ricevono nuovi arrivi.

Per il medio-lungo periodo sono in programma azioni mirate, tra cui:

- la riduzione degli incentivi alla migrazione irregolare;
- la collaborazione con i paesi partner per comprendere le ragioni migratorie;
- il miglioramento gestionale e organizzativo delle frontiere;
- il contrasto alle reti della tratta e del traffico di migranti;
- il miglioramento delle policy di asilo e di rimpatrio degli immigrati irregolari;
- lo sviluppo di un sistema trasparente ed interoperabile per la gestione delle richieste di asilo in modo più equo fra i diversi paesi dell'UE;
- lo sviluppo di una nuova politica in materia di migrazione regolare;
- l'attrazione di persone con le competenze di cui l'UE ha più bisogno in un momento in cui la popolazione attiva è in declino¹⁵⁵.

Nel 2020 von der Leyen annuncia *Un Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo*, affermando che:

«La crisi dei rifugiati del 2015-2016 ha rivelato la presenza di gravi carenze, dimostrando quanto sia complesso gestire una situazione che colpisce i diversi Stati membri con modalità diverse. Tale crisi ha portato alla luce autentiche preoccupazioni, facendo emergere differenze che devono essere riconosciute e superate; e soprattutto ha messo in evidenza una fondamentale verità insita nella natura dell'UE: ogni azione ha conseguenze per gli altri. Mentre alcuni Stati membri continuano ad affrontare la sfida della gestione delle frontiere esterne, altri devono gestire arrivi su vasta scala via terra o via mare o centri di accoglienza sovraffollati, ed altri ancora devono far fronte al movimento non autorizzato di migranti sul loro territorio. È necessario instaurare un quadro europeo nuovo e duraturo per gestire l'interdipendenza tra le politiche e le decisioni degli Stati membri e fornire una risposta adeguata alle opportunità e alle sfide dei tempi normali, delle situazioni di pressione e delle situazioni di crisi: un quadro in grado di offrire certezza, chiarezza e condizioni decorose agli uomini, alle donne e ai bambini che arrivano nell'UE e che consenta inoltre agli europei di confidare nel fatto che la migrazione è gestita in modo efficace e umano, pienamente in linea con i nostri valori»¹⁵⁶.

In altri termini il nuovo patto afferma che gli Stati membri devono essere costantemente solidali sul tema, affinché nessun Paese si accolli responsabilità sproporzionate. Il fine è quello di creare processi migratori fluidi e una governance più efficace in materia di migrazione e frontiere, sostenuta da sistemi informatici moderni e sostenibili in termini di gestione dei dati, dei flussi informativi e del riconoscimento certo delle persone. In tale prospettiva l'utilizzo di metodologie di riconoscimento biometrico potrebbe rappresentare un nuovo

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ COM(2020) 609 final, Comunicazione della Commissione, "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo", in: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF.

progetto virtuoso, un nuovo assetto governamentale in termini di bilanciamento *bíos/mètron*.

6. *Biometria e privacy*

In materia di *privacy*, la ricerca in campo biometrico, biotecnologico, biostatistico e genetico offre un interessante *corpus* teorico-giuridico di riferimento su cui è necessario muoversi con cautela, in particolare quando le acquisizioni teoriche sono utilizzate a supporto di applicazioni in ambito biopolitico e biomedico, oppure come metodologie applicate che riguardano aspetti connessi al fenomeno della criminalità e del terrorismo. Una cautela che porta ad assumere un'assetto trans-generazionale e trans-nazionale, perdendo in questo mutamento il carattere della transitorietà della norma¹⁵⁷

«dovuto allo iato riscontrabile fra l'evoluzione della scienza, che procede secondo ritmi ormai convulsi e disciplina normativa, che deve invece rispettare i tempi procedurali, e recuperando la sua funzione precipua di strumento per la coesistenza»¹⁵⁸.

A distanza di oltre un secolo dalla teorizzazione del diritto alla *privacy*, l'evoluzione concettuale ha condotto sostanzialmente a due tendenze, da un lato, il passaggio “dalla *privacy* alla non discriminazione”, dall'altro, il “passaggio dalla segretezza al controllo”¹⁵⁹.

Questo accrescimento in ordine alla spazialità e alla profondità è l'esito di un nuovo contesto sociale (digitale e globale), dove aumentano i rischi di trasferimento e divulgazione illecita o abusiva dei dati personali con una gravità potenzialmente maggiore qualora vengano trattati dati sensibili contenenti informazioni personali di carattere strutturale e permanente, come quelle genetiche e biometriche.

Nella cultura europea e nell'ambito della legislazione comunitaria, i dati biometrici sono considerati come «informazione concernente una persona fisica» poiché sono dati che, per la loro stessa natura, forniscono informazioni univoche su una determinata persona; in altri termini, nell'ambito dell'identificazione biometrica la persona è generalmente sempre riconoscibile da tutte le altre¹⁶⁰.

Sul piano formale, l'importanza di distinguere il trattamento dei dati biometrici dalla categoria più ampia dei dati personali è rilevata per la prima volta nel 2003 con l'attività del Gruppo di lavoro che ha coinvolto le Autorità Garanti dei paesi membri¹⁶¹ e che ha portato all'elaborazione di un documento sui rischi derivanti dal ricorso, generalizzato e incontrollato, della biometria per il riconoscimento e l'identità delle persone e sul rischio che l'uso generalizzato dei dati biometrici

¹⁵⁷ A. Di Giandomenico, *La genetica e l'evoluzione del diritto*, in (Ed.), *Filosofia e politica dei diritti umani nel terzo millennio*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 515.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ S. Rodotà, *Tecnologie e diritti*, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 108.

¹⁶⁰ L'identificabilità della persona dipende anche dalla disponibilità di altri dati i quali, insieme o separatamente, consentono l'identificazione del soggetto interessato. La possibilità di un'identificazione diretta mediante “uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica” è citata espressamente nella definizione di dati personali di cui all'art. 2, lett. a) della Dir. 95/46/CE.

¹⁶¹ Sul punto cfr. il *Documento di lavoro sulla biometria*, Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali presieduto da S. Rodotà e istituito a norma dell'art. 29 della Direttiva 95/46/CE, Bruxelles, 13 giugno 2003.